

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SICILIANA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dr.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, n. 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre, n. 97 - 00187 Roma

E

la Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via E. Notarbartolo, n. 17, codice fiscale numero 80012000826, rappresentata da Benedetto Mineo nato a Palermo il 01/01/1961, Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia, giusto decreto del Presidente della Regione Siciliana n.2517 del 08/06/2020

PREMESSO CHE:

a)il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana hanno sottoscritto, in data 25 luglio 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, un accordo per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Accordo*), di una sezione, denominata “*Sezione speciale*

Sicilia POR FESR 2014-2020”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 102.655.484,00, rivenienti da risorse del POR FESR Sicilia 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e ad ogni buon fine fino all’esaurimento delle somme già versate per l’anno in corso;

a) a seguito dell’entrata in vigore, in data 15 marzo 2019, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del *Fondo*, introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017 (di seguito *decreto di riforma*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, le *Parti*, come previsto dall’articolo 4 dell’*Accordo*, hanno apportato, con Atto integrativo del 9 luglio 2019, modifiche al medesimo *Accordo*, al fine di adeguare le modalità di intervento della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* alle nuove modalità operative del *Fondo*;

b) la Commissione europea, con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (nel seguito *quadro temporaneo*);

c) con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013, aumentando la flessibilità nell’attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al fine di fornire una risposta efficace all’attuale crisi connessa all’emergenza epidemiologia da Covid-19;

d) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (nel seguito *decreto-legge liquidità*) ha stabilito, all’articolo 13 e fino al 31 dicembre del corrente anno, modalità di intervento del *Fondo* in deroga alla vigente disciplina dello strumento agevolativo in questione, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo delle risorse delle sezioni speciali;

e) la Commissione europea, con la decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del *Fondo*, delineate dal richiamato articolo 13 del *decreto-legge liquidità* e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;

f) con il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, sono stati ulteriormente modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, con l’introduzione di misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di Covid-19;

g) con nota prot. 2167 del 03/04/2020 l'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana ha condiviso la necessità di addivenire a un immediato aggiornamento degli Accordi sopracitati onde procedere alle opportune modifiche migliorative per attenuare l'attuale forte crisi economica sulle imprese siciliane, causata dalla pandemia Covid-19;

h) con nota prot. 8770 dell'11/06/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e credito, ha trasmesso all'Assessore della Economia della Regione Siciliana, la bozza definitiva dell'Atto Integrativo dell'Accordo stipulato tra Regione Siciliana, MiSE e MEF firmato in data 25 luglio 2018, per la condivisione dello stesso e per la contemporanea autorizzazione alla firma del nuovo Atto Integrativo;

i) con nota prot. 3814 del 19/06/2020, l'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana ha condiviso lo schema del presente Atto integrativo all'Accordo istitutivo della Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020 e delegato il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito alla firma dello stesso.

CONSIDERATO CHE:

a) per la Regione Siciliana è prioritario assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese siciliane nell'attuale situazione di emergenza economica, incrementando, in deroga all'articolo 4 dell'*Accordo* sottoscritto in data 25 luglio 2018, le ordinarie misure della copertura del *Fondo* sugli interventi di garanzia diretta e di *riassicurazione*;

a) a seguito dell'andamento registrato dei livelli di assorbimento delle risorse della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, si rende necessaria una rimodulazione della percentuale di partecipazione, tra Sezione regionale e Fondo nazionale, con riferimento alla copertura del rischio delle operazioni garantite, al fine di assicurare la continuità operativa fino al termine del periodo di ammissibilità delle spese;

b) le *Parti* ritengono opportuno apportare modifiche all'*Accordo*, tese a recepire le novità normative introdotte dal *decreto-legge liquidità* al fine di aumentare l'addizionalità delle risorse della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* e fornire un maggior sostegno alle PMI siciliane, anche in relazione alle accresciute esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica innescata dall'esigenza epidemiologica da Covid-19;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'Accordo sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. Alla luce dell'entrata in vigore, in data 8 aprile 2020, del decreto-legge liquidità, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto in data 25 luglio 2018, così come modificato dal successivo Atto integrativo del 9 luglio 2019, in deroga all'articolo 4, comma 3, dello stesso, le Parti convengono che la Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020, fino al 31 dicembre 2020, operi esclusivamente finanziando:

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura in garanzia diretta concedibile dal Fondo fino alla misura del 90% dell'importo dei singoli finanziamenti;

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), l'incremento dell'ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo fino alla misura massima del 100% dell'importo garantito dai confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto di riforma, del pari incremento della controgaranzia;

b) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concedibile dal Fondo, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dai confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto di riforma, del pari incremento della controgaranzia;

d) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità, l'incremento della quota garantita della tranche junior fino a un massimo del 20% della misura della quota della medesima tranche junior garantita dal Fondo in relazione a portafogli regionali

dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60%, a settori e filiere colpiti dall'epidemia.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento anche delle sole esigenze di capitale circolante dei *soggetti beneficiari*, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere comunque riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 6, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* interviene a copertura del 20% della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria ai sensi e con le misure di cui al precedente comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80%.

3. La garanzia della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* può essere rilasciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *p*), del decreto-legge liquidità e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dai regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558, sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2 già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

5. La disciplina fissata dal presente articolo ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione e l'operatività della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* riprenderà a operare in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente Accordo.

Art. 3.

(*Durata*)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(*Testo coordinato dell'Accordo*)

1. Il testo dell'*Accordo* coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

per il Ministero dello sviluppo economico

dott.ssa Laura Aria

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione Siciliana

dott. Benedetto Mineo

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE SICILIANA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'anno 2018,

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, nato a Roma il 12.07.1955 C.F. SPPCRL55L12H501V, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito, "MiSE-DGIAI"), domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico – Viale America, 201 - 00144 Roma,

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – "Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma
inserire data e luogo di nascita

E

la Regione Siciliana, con sede in Palermo, Via E. Notarbartolo n. 17, codice fiscale numero 80012000826, rappresentata dalla dott.ssa Benedetta Cannata nata a Mistretta (MI) il 13/04/1961 Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia, giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.700 del 16/02/2018,

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- la delibera di Giunta regionale n. 126 del 19 marzo 2018, relativa all'individuazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo Intermedio per l'Azione 3.6.1 del POR FESR Sicilia 2014-2020;
- la legge regionale 8 maggio 2018, n.8, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018: Legge di stabilità regionale";
- la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020"

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
- f) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di

ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;

- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- i) l'Azione 3.6.1 "*Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti e più efficaci*" del POR FESR Sicilia 2014-2020 è finalizzata al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti e più efficaci;
- j) la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza, in data 6 dicembre 2016, la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Sicilia 2014-2020,

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Consiglio di gestione*": il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

b) "*controgaranzia*": la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

c) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del *Fondo*;

d) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

e) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

f) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

g) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

h) “*operazioni a rischio tripartito*”: le operazioni finanziarie di cui all’articolo 8 del *decreto di riforma del Fondo*, aventi i seguenti requisiti:

i. la richiesta di garanzia è presentata da un soggetto garante, previamente autorizzato dal *Consiglio di gestione*, avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, lettera ccc), del *decreto di riforma del Fondo*;

ii. l’importo dell’operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000 per singolo *soggetto beneficiario*;

iii. sull’operazione finanziaria non sono acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie;

iv. la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria;

v. la *riassicurazione* è concessa in misura pari al 50 per cento dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato;

vi. la *controgaranzia* è concessa in misura pari al 100 per cento dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato;

i) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, riconosciuto, ai sensi dell’articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Sicilia FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita Convenzione di pari data;

j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;

k) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea;

l) “*professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

m) “*Regione*”: la Regione Siciliana - Dipartimento Finanze e Credito;

n) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

o) “*Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*”: la Sezione della Regione Siciliana del *Fondo*, istituita ai sensi del presente Accordo e alimentata dai contributi versati dalla *Regione*;

p) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti*;

q) “*decreto portafogli*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

r) “*modalità operative portafogli*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle *disposizioni operative*.

Art. 3. (Contributi)

1. Nell’ambito della Sezione speciale Regione Siciliana del *Fondo*, è istituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, dotata di propria contabilità separata, nella quale confluiscono i fondi assegnati dal POR FESR Sicilia 2014-2020 per l’Obiettivo Tematico 3, Azione 3.6.1., per un corrispondente importo di euro 102.655.484,00 (centoduemilioniseicentocinquantacinquemilaquattrocentoottantaquattro/00).

Una quota delle predette risorse, pari ad euro 5.655.484,00 (cinquemilioneisecotocinquantacinquemilaquattrocentottantaquattro/00) è destinata alla concessione di garanzie su portafogli regionali di finanziamenti, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 6-*bis*.

2. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* può essere ulteriormente integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione* in ragione dei tiraggi e dei fabbisogni fatti registrare dallo strumento finanziario, al fine di fornire un maggior sostegno ai soggetti beneficiari nell'accesso al credito.

3. I contributi sono versati dalla *Regione* in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. La prima quota, pari al 25 per cento dei contributi di cui al comma 1, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Sicilia 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio*, sul conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato "MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, avvia l'operatività della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it), i cui Enti provvederanno ognuno per la propria competenza. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, altresì, a definire un foglio informativo-divulgativo per promuovere l'iniziativa nella Regione Siciliana.

6. Le successive quote dei contributi di cui al comma 1 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 4, successivamente alla comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti*, con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

Art. 4.

(Modalità di intervento della Sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative* e, per le garanzie su portafogli, le *modalità operative portafogli*, gli interventi della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12 del *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, gli interventi di "garanzia diretta" e di "controgaranzia" riferiti alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 del presente Accordo, concesse ai *soggetti beneficiari*.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, sempre con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, opera anche finanziando:

a) unitamente al *Fondo*, gli interventi di garanzia sulle *operazioni a rischio tripartito*;

b) l'incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta previste dal *decreto di riforma del Fondo* fino alla misura dell'80 per cento. Le misure massime per gli interventi di *garanzia diretta*, sono riportate nell'allegato 1 del presente Accordo;

c) fatta eccezione per le operazioni di cui alla lettera a), l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto di riforma del Fondo* e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi richiedente ed entro i limiti riportati nella predetta tabella, nonché, nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da confidi non autorizzati sulla base di quanto previsto all'articolo 1, lettera ccc), del *decreto di riforma del Fondo*, finanziando altresì il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo *decreto di riforma del Fondo*, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo*. Le predette misure massime per gli interventi di *riassicurazione* della Sezione sono riportate nell'allegato 2 del presente Accordo.

4. La disciplina degli interventi della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* di cui al comma 3 potrà essere, laddove necessario, specificata o integrata dalle *Parti* con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione)

1. Sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni aventi a oggetto il finanziamento:

a) di investimenti, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, purché non siano materialmente completati o completamente realizzati entro la medesima data;

b) del capitale circolante connesso a progetti di sviluppo aziendale, come definito dalla nota EGESIF 14-0041-1 dell'11 febbraio 2015.

2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio regionale.

Art. 6.

(Misure di copertura della *Sezione speciale*)

1. Fermi restando i limiti di importo massimo garantito previsti dalle *disposizioni operative* in relazione alla specifica operazione finanziaria oggetto di intervento, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* interviene a copertura del 75 per cento della garanzia complessivamente rilasciata, ai sensi e con le misure di cui ai precedenti commi, dal *Fondo* sull'operazione finanziaria, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota del 25 per cento. Il suddetto 75 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*, comprende la copertura dell'integrazione delle ordinarie misure di garanzia del *Fondo*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del presente Accordo.

Art 6-bis.

(Garanzie su portafogli di finanziamenti)

1. La *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* opera altresì finanziando, unitamente al *Fondo*, nel limite delle risorse dedicate di cui all'articolo 3, comma 1, garanzie su portafogli regionali di finanziamenti, ai sensi del *decreto portafogli* e a condizione che una quota del rischio della tranche mezzanine del portafoglio, almeno pari all'1% dell'ammontare del portafoglio, sia coperta da confidi. In tali casi, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* interviene garantendo:

a) una quota della tranche junior fino al 3 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, in ragione della rischiosità dello stesso come comunicata dal soggetto finanziatore all'atto della presentazione del portafoglio, incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del *Fondo* ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto portafogli di finanziamenti*; la predetta copertura è fino al 2 per cento nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e

b) una quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti, fino a un importo non superiore al 5 per cento dell'ammontare del portafoglio, ovvero al 6 per cento nel caso di finanziamenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, in ragione della rischiosità dello stesso come comunicata dal soggetto finanziatore all'atto della presentazione del portafoglio, a condizione che una quota pari all'1 per cento della medesima tranche sia garantita da confidi.

2. L'istruttoria delle richieste di garanzia di cui all'articolo 11 del *decreto portafogli* viene effettuata, su base mensile, nel rispetto dell'ordine cronologico, attribuendo priorità alle richieste relative a portafogli che prevedono maggiori finanziamenti a imprese femminili e a "start-up innovative".

Art. 7.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* il *Gestore* opera, a valere sulla medesima Sezione, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando la misura prevista, in relazione alla medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sicilia POR FESR 2014-2020*, in ragione dei livelli effettivi di rischiosità associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 8.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80 per cento della dotazione finanziaria della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, dandone immediata comunicazione alle *Parti*.

Art. 9.

(Compensi per la gestione)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 12 del medesimo regolamento.

2. Alla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* non sono imputati costi di gestione. Tali costi, ancorché totalmente o parzialmente imputabili a operazioni finanziarie garantite dalla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, sono posti interamente a carico della dotazione finanziaria del *Fondo*.

Art. 10.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nella misura della percentuale di garanzia dalla stessa rilasciata e

nel limite dell'importo massimo garantito dalla medesima Sezione. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* copre:

- a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
- b) nel caso di garanzia prestata a un garante di primo livello, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore (*riassicurazione*), ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore qualora il garante di primo livello non sia in grado di adempiere, nei confronti del soggetto finanziatore, l'obbligazione di garanzia (*controgaranzia*).

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 11.

(Attività di monitoraggio della Sezione Speciale)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale *Organismo intermedio* provvede alla trasmissione alla Banca Dati Unitaria dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (BDU-IGRUE), secondo il tracciato PUC 2014-2020, dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione e nel rispetto delle previsioni del sistema nazionale di monitoraggio bimestrale per il conferimento dei dati.

2. L'Autorità di Gestione riceve, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa nazionale e comunitaria relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR Sicilia FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n.1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.821/2014.

3. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* mediante la trasmissione di report sull'operatività della Sezione speciale, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico e la *Regione*.

4. I report di cui al comma 3 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, alle sofferenze e alle perdite, con separata evidenza di quelli inerenti le *operazioni a rischio tripartito*.

Art. 12.

(Ritiro delle risorse della Sezione speciale)

1. Le risorse della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* possono, in funzione degli effettivi tiraggi dalla stessa registrati nel corso di un congruo periodo temporale, essere ritirate dalla *Regione* prima della fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR Sicilia 2014-2020. A tal fine, periodicamente e, comunque, con cadenza almeno annuale nell'ambito delle attività di monitoraggio connesse all'utilizzo delle risorse destinate alla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, le *Parti* valutano una eventuale riduzione della dotazione della medesima Sezione speciale, in particolare, laddove si rilevi uno scostamento pari o superiore al 30 per cento degli importi annualmente previsti nel piano aziendale presentato dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Nel caso di cui al comma 1, la *Regione* può richiedere al Ministero dello sviluppo economico la restituzione di tutte o parte delle risorse finanziarie assegnate alla *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* non impegnate, alla medesima data, per garanzie già rilasciate. Resta inteso che, in tali casi, a fini prudenziali, l'importo restituito alla *Regione* non potrà superare l'importo dato dalla differenza tra la dotazione finanziaria della Sezione speciale e la somma di:

a) perdite liquidate, ovvero da liquidare, a fronte della garanzia rilasciata a valere sulla Sezione speciale;

b) le commissioni di gestione liquidate, ovvero maturate ma non ancora liquidate, a carico della Sezione speciale;

c) l'importo garantito dalla Sezione speciale con riferimento alle operazioni finanziarie ancora in essere alla data della richiesta della *Regione* di ritiro delle somme.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno successivo alla data della richiesta di ritiro di cui al comma 1, le rimanenti somme sono restituite alla *Regione* in funzione della definizione degli impegni sulle garanzie di cui alla precedente lettera c) del comma 2.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Le risorse che risultano impegnate alla data di chiusura del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR Sicilia 2014-2020 e che si renderanno disponibili successivamente alla predetta data, potranno, previo accordo con l'amministrazione regionale, essere impiegate dal *Gestore* per fornire nuove garanzie in favore dei *soggetti beneficiari*, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le risorse della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR Sicilia 2014-2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 14.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Art. 14-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. Alla luce dell'entrata in vigore, in data 8 aprile 2020, del decreto-legge liquidità, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 dell'*Accordo* sottoscritto in data 25 luglio 2018, così come modificato dal successivo Atto integrativo del 9 luglio 2019, in deroga all'articolo 4, comma 3, dello stesso, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020*, fino al 31 dicembre 2020, operi esclusivamente finanziando:

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura in garanzia diretta concedibile dal *Fondo* fino alla misura del 90% dell'importo dei singoli finanziamenti;

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), l'incremento dell'ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* fino alla misura massima del 100% dell'importo garantito dal confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del *decreto di riforma*, del pari incremento della *controgaranzia*;

b) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concedibile dal *Fondo*, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del *decreto di riforma*, del pari incremento della *controgaranzia*;

d) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità, l'incremento della quota garantita della tranche junior fino a un massimo del 20% della misura della quota della medesima tranche junior garantita dal *Fondo* in relazione a portafogli regionali dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60%, a settori e filiere colpiti dall'epidemia.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo, sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento anche delle sole esigenze di capitale circolante dei *soggetti beneficiari*, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere comunque riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 6, la *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* interviene a copertura del 20% della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria ai sensi e con le misure di cui al precedente comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80%.

3. La garanzia della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* può essere rilasciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera p), del decreto-legge liquidità e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come

modificato dai regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558, sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2 già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

5. La disciplina fissata dal presente articolo ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione e l'operatività della *Sezione speciale Sicilia POR FESR 2014-2020* riprenderà a operare in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente Accordo.

OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE SICILIANA E RELATIVE
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 4, COMMA 3, LETTERA B)

Classe di merito di credito del <i>soggetto beneficiario</i>	Misure massime di copertura in <i>garanzia diretta</i>		Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio
	Finanziamenti fino a 36 mesi				
1	80%	80%			
2	80%	80%		*	*
3	80%	80%			
4	80%	*			
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile

(*) Per tali operazioni finanziarie la Sezione speciale Regione Siciliana non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del Fondo previste dal decreto di riforma.

